



Città
di
MAIORI

Costa d'Amalfi

**REGOLAMENTO
PER LE ATTIVITA' DI TIRO A SECCO**

Art.1 – Oggetto e Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di tiro a secco delle unità da diporto, effettuata nelle aree di cui alle planimetrie dell'Allegato A, nel rispetto delle specifiche disposizioni del Regolamento portuale, approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 24 del 09.04.2019, al fine di tutelare il sicuro ed ordinato svolgimento delle attività e della circolazione sulle aree pubbliche e di evitare fenomeni di abbandono e condizioni igieniche e di decoro fatiscenti.
2. Nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile è consentito il tiro a secco di unità da diporto tipo natanti — in proprietà — ad uso turistico – ricreative e commerciali, sull'arenile denominato S.Francesco, giusta concessione Demaniale Marittima Suppletiva n. 48 del 29.04.2009. Sul predetto arenile e in deroga all'indicato periodo, è consentito per l'intero arco dell'anno il tiro a secco di natanti privi di motore entrobordo non destinati ad uso turistico – ricreativo e commerciale.
3. Per l'intero anno su porzione dell'arenile San Francesco (circa 110mq), come indicata nell'allegato A, è consentito gratuitamente il tiro a secco di unità da diporto e piccole imbarcazioni sportive, in uso ad associazioni riconosciute dal CONI, nel rispetto delle prescrizioni a tutela del decoro urbano di cui al successivo art.2.
4. Nel periodo dal 1°ottobre al 15 aprile è consentito il tiro a secco di unità da diporto tipo natanti - in proprietà- e commerciali di lunghezza massima pari a 7,00 mt. sull'arenile di Erchie come individuato nella predetta planimetria.

Art.2 – Modalità di svolgimento delle operazioni di tiro a secco

1. Le attività di tiro a secco dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti norme generali:
 - a) Le operazioni relative al varo dalla Spiaggia ed al tiro a secco dovranno avvenire esclusivamente nelle ore non destinate alla balneazione, al fine di non creare disagi ai bagnanti e pericoli a persone inesperte, anche minorenni, che frequentano la spiaggia, in ogni caso non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei pedoni.
 - b) Lo spazio necessario al tiro a secco dell'unità non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse, naturalmente consentendo l'occupazione con quanto necessario strettamente all'attività. Le attrezzature marinaresche utilizzate, immediatamente al termine dell'utilizzo, devono essere riposte nell'unità e comunque lontano dall'area di sosta, in proprietà privata;
 - c) L'utilizzatore/possessore del natante da diporto che effettua il tiro a secco dovrà mantenere pulita la propria imbarcazione ed è responsabile (e deve farsi carico), limitatamente al luogo ed alla durata dell'attività, del mantenimento della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al pubblico demanio o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica. Inoltre non deve depositare oggetti che deturpino l'ambiente circostante o creino disagi igienico-sanitari, rimuovendo i depositi di materiale spiaggiato e/o portati dal vento.
 - d) L'utilizzatore/possessore del natante da diporto è tenuto a smontare il motore fuoribordo e a ricoprire le eliche dei motori entrobordo il quale non potrà essere riposto all'interno dell'imbarcazione;
 - e) Le unità tirate a secco devono essere prive di serbatoi del carburante;
 - f) A bordo delle unità così come sull'arenile non devono essere lasciati: lattine d'olio, vernici, solventi, benzina o altro materiale infiammabile;
 - g) Le batterie devono essere staccate dal circuito e le sentine devono essere pulite e asciutte;
 - h) È fatto divieto di eseguire qualsiasi lavoro nonché di procedere al lavaggio delle unità in sosta.
 - i) L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti del l'utilizzatore/possessore del natante da diporto in cui si configuri imprudenza, imperizia o

inosservanza di leggi o regolamenti.

- j) L'utente è tenuto, inoltre a mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da eventuali furti, danneggiamenti e simili;
- k) Il titolare dovrà provvedere a curare lo stazionamento della propria imbarcazione. L'utilizzatore/possessore del natante da diporto è responsabile di verificare la tenuta dei mezzi di fissità con i quali stabilizza l'unità, specialmente in caso di condizioni meteomarine avverse. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose causate dalla mancata tenuta di detti mezzi di ancoraggio.
- l) Le imbarcazioni non dovranno stazionare al di fuori del posto assegnato, salvo casi di emergenza (mareggiate, lavori etc.) e comunque, cessata l'emergenza, dovranno essere prontamente ricollocate al proprio posto a cura del proprietario
- m) E' vietato depositare sulla battigia qualsiasi tipo di materiale (reti, remi, boe, ecc.)
- n) Le unità presenti nelle aree di cui trattasi dovranno essere mantenute in stato di decoro ed efficienza.
- o) Ove venga riscontrata la presenza di unità non rispondenti a quanto prescritto dal presente articolo le stesse potranno essere rimosse dal Comune e messe a deposito. Gli interessati proprietari potranno ritirare dette imbarcazioni previo pagamento delle spese sostenute per il trasferimento e la custodia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorso il quale le stesse imbarcazioni saranno acquisite nel patrimonio del Comune.

Art.3 - Disposizioni specifiche per il posizionamento delle unità da diporto

1. Lo svolgimento delle attività deve essere preceduto dalla verifica da parte della locale Autorità marittima, di tutti i profili relativi ad aspetti tecnico-nautici e di sicurezza, al fine di verificare il possesso da parte dell'unità tirata a secco dei requisiti di galleggiabilità.
2. Le unità da diporto posizionate dovranno essere dotate di teli di copertura esclusivamente di colore a strisce bianche e blu al fine di garantire il minore impatto ambientale con il territorio circostante.

Art 4 - Procedura per l'assegnazione di posto per il tiro a secco

1. Ogni residente nel Comune di Maiori- proprietario di un natante- può inoltrare all'ufficio Demanio del Comune richiesta di assegnazione di un posto barca per il tiro a secco (allegato B) entro il 31 marzo di ogni anno. Può essere assegnato in prima istanza soltanto un unico posto barca per ogni singolo nucleo familiare, qualora vi siano dei posti residui questi potranno essere assegnati a chi ne farà richiesta anche se già titolare di posto barca.
2. Il posto barca assegnato non potrà essere ceduto ovvero concesso a terzi neanche a titolo gratuito.
3. Si darà priorità a unità da diporto ad uso privato in secondo luogo alle unità ad uso commerciale e solo in caso di posti residui si prenderanno in considerazione pattini ed altre tipologie di natanti.
4. Allegata all'istanza il richiedente deve obbligatoriamente presentare:
 - a) Documento di identità in corso di validità;
 - b) riproduzione fotografica del natante;
 - c) assicurazione del natante in corso di validità;
 - d) ricevuta di versamento della tariffa in relazione al periodo di occupazione e della dimensione dell'imbarcazione.
5. In seguito all'istruttoria delle istanze verrà rilasciato, dal competente Ufficio comunale, ai titolari di posto per tiro a secco idoneo contrassegno-da posizionare sulla unità al fine di garantire la pronta reperibilità per esigenze connesse alla tutela degli interessi pubblici di cui al presente regolamento. Il costo del contrassegno, stabilito dalla Giunta Comunale, dovrà tenere conto di tariffe differenziate per le unità da diporto ad uso turistico-ricreativo non commerciale e per quelle ad uso commerciale; e dovrà altresì tenere conto della stazza dell'unità da diporto

prevedendo almeno tre categorie.

6. In relazione all'entità dello spazio a disposizione saranno rilasciati esclusivamente n. 45 contrassegni per l'arenile S. Francesco e n. 20 contrassegni per l'arenile di Erchie. I posti barca disponibili verranno assegnati in ordine di presentazione della richiesta. A tal fine farà fede il numero di protocollo del Comune assegnato all'istanza. Per domande presentate fuori termine si procederà in relazioni ai posti residui disponibili. In casi di domande eccedenti i posti disponibili, si procederà a mezzo sorteggio.
7. In caso di sostituzione del natante o rinuncia al posto barca il titolare dovrà darne immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale allegando la riproduzione fotografica del natante oggetto di stazionamento.
8. Tutte le autorizzazioni vanno rinnovate annualmente: il rinnovo dovrà essere effettuato entro il 30 aprile, pena la rimozione coattiva del natante dal posto assegnato con oneri a carico del proprietario.
9. In sede di prima applicazione le richieste di assegnazione di cui al precedente comma 1 devono essere presentate entro e non oltre il 30 luglio 2022.

Art.5 - Disposizioni sanzionatorie.

1. Le unità già depositate sull'arenile alla data della presente e per le quali non venga richiesta o concessa la relativa autorizzazione dovranno essere rimosse entro o non oltre la data del 30 aprile.
2. Eventuali unità che dovessero rimanere depositate sull'arenile, senza targhetta identificativa, oltre tale data, ovvero esservi depositate successivamente, verranno senz'altro avviso rimosse a cura dell'Amministrazione Comunale, previo eventuale denuncia — ove il fatto costituisca reato — ex art. 1161 cod. nav. e sequestro giudiziario; ovvero con sanzione amministrativa ex art. 1164 cod. nav.
3. Le spese del procedimento ex art. 84 cod. nav. verranno addebitate al medesimo proprietario, anche con riferimento alla custodia dell'unità — se in stato di navigabilità -; le medesime *unità* verranno trasportate in apposito sito individuato dall'Amministrazione idoneo ai sensi di legge.
4. Le unità rimosse che siano in evidenti condizioni di inservibilità e abbandono verranno sottoposte alla verifica per la demolizione, ai sensi delle pertinenti norme del codice della navigazione e da diporto, previo interpello della competente Autorità marittima.
5. Le eventuali unità posizionate e/o abbandonate all'infuori degli spazi individuati dal presente regolamento saranno rimosse dal Comune e messe a deposito. Gli interessati proprietari potranno ritirare dette unità previo pagamento delle spese sostenute per il trasferimento e la custodia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorso il quale le stesse unità saranno acquisite nel patrimonio del Comune.
6. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (art. 7-bis D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
7. La sanzione amministrativa di cui al comma precedente viene irrogata dal Comando di P.L. e si applica anche alle violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme del presente Regolamento (art. 7-bis D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Art.6 - Disposizioni finali

1. L'Amministrazione si riserva, per sopraggiunte esigenze di sicurezza e ordine pubblico, di disporre lo spostamento, anche d'ufficio e con spese a carico dell'interessato, delle unità da diporto tirate a secco.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente regolamento.
3. L'Amministrazione concedente si intende in ogni caso manlevata da qualsiasi responsabilità, di qualsiasi natura, presente e futura, per danni a persone e/o cose.



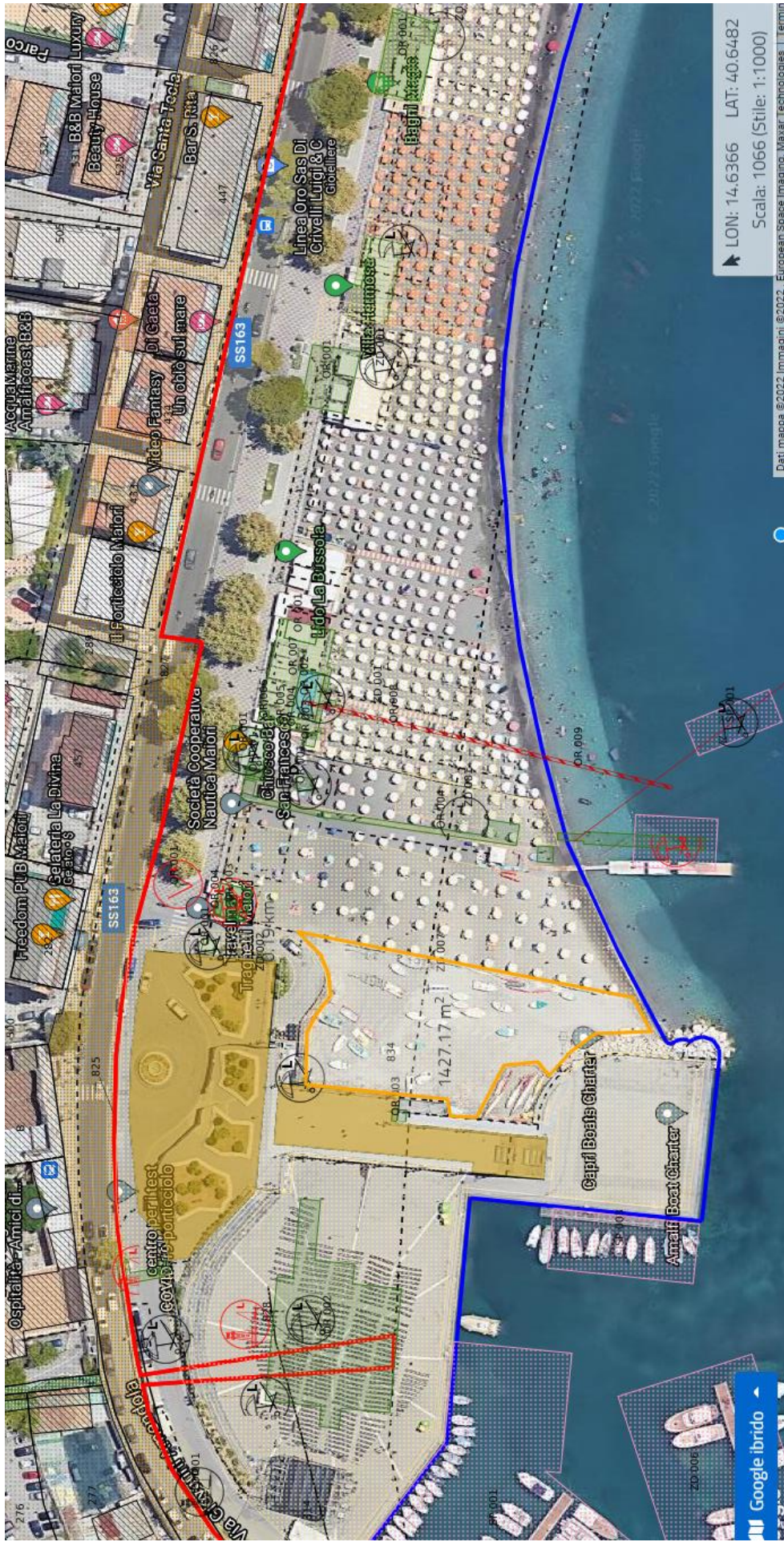
Città
di
MAIORI

Costa d'Amalfi

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI TIRO A SECCO

ALLEGATO A

Arenile S. Francesco



Porzione di Arenile S. Francesco destinato ad associazioni sportive



[illegible]



**Al Responsabile Area Tecnica
Servizio Demanio Marittimo**

Oggetto: Richiesta Posto per tiro a secco anno _____.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____

il _____, residente a _____ in via
n. civico _____, (ovvero fraz. _____), telefono
e.mail _____, pec _____

vista _____ la Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del
07.10.2010 ss.mm. e. ii. con la quale è stato approvato il Regolamento per le attività di Tiro a secco;

vista la Delibera di Giunta Comunale n. _____ con la quale sono state approvate le tariffe per l'anno
_____;

**consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli Artt. 46 e
47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,**

CHIEDE

l'autorizzazione per il tiro a secco per:

☐ arenile denominato "S. Francesco" ☐ Arenile Erchie

Per il periodo:

☐ intero anno ☐ dal _____ al _____

A TALE FINE DICHIARA

- ☐ di essere residente nel Comune di Maiori alla via _____ n. _____
- ☐ che il natante di mia proprietà è:
 - ☐ Unità di diporto ad uso turistico-ricreativo **NON** commerciale di mt.....
 - ☐ Unità di diporto ad **uso commerciale di mt.....**
- Di rispettare tutte le disposizioni previste nel Regolamento per le attività di Tiro a secco approvato con Delibera di C.C. n. 53 del 07.10.2010 ss.mm. e. ii. e allegato alla presente istanza.
- Di esonerare il Comune da qualunque danno eventualmente subito alla propria imbarcazione nonché arrecato dall'imbarcazione a persone, cose e/o demanio marittimo;

SI ALLEGA alla presente:

1. documento d'identità in corso di validità;
2. ricevuta versamento tramite PagoPa dell'importo di €;
3. assicurazione in corso di validità del natante;
4. foto del natante a colori attestante lo stato d'uso al momento della richiesta.

Maiori

Firma del richiedente
